

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1006/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2011

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, in particolare gli articoli 9 e 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata «nomenclatura combinata», che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche comunitarie relative all'importazione o all'esportazione di merci.
- (2) A fini di una semplificazione della normativa è opportuno ammodernare la nomenclatura combinata e adeguarne la struttura.
- (3) Occorre modificare la nomenclatura combinata per tenere conto: occorre modificare la nomenclatura combinata per tenere conto delle modifiche dei requisiti in materia di statistiche e di politica commerciale, delle modifiche introdotte

per ottemperare ad impegni internazionali, degli sviluppi tecnologici e commerciali, dei cambiamenti introdotti nella nomenclatura del sistema armonizzato ai sensi della raccomandazione del 26 giugno 2009 del Consiglio di cooperazione doganale e delle relative conseguenze, nonché della necessità di adeguare o chiarire i testi.

- (4) L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 deve essere sostituito, in applicazione dell'articolo 12 del medesimo regolamento e con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012, dalla versione completa della nomenclatura combinata e dei dazi autonomi e convenzionali quali risultano dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

